

dossier europa emigrazione

dee

RIVISTA MENSILE DI INFORMAZIONE E DIBATTITO SUI PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE

SOMMARIO

Presentazione	2
Verso un avviamento «domestico» della manodopera straniera (A. Frittella)	3
La «Riforma» del sistema pensionistico italiano (F. Rossi Marcelli)	6
Cronaca Parlamentare (Sotir Introna)	9
Convegni	11
Disegno di Legge n. 694 «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo degli stranieri»	12

QUESTE SONO
IN REGOLA, NON SONO
TURISTE... HANNO REGO-
LARE CONTRATTO DI LAVORO,
REGOLARE PERMESSO DI
SOGGIORNO... MI DOMANDO
COME FARANNO A QUADA-
GNARE QUI DA NOI!!!



presentazione

Il numero 5 di Dossier Europa Emigrazione è dedicato prevalentemente al tema dei lavoratori stranieri in Italia e alle regolamentazioni applicate e alle leggi in cantiere per un loro inquadramento.

L'articolo di Antonio Frittella esamina, in particolare, le circolari del Ministero del Lavoro, che tendono a porre ordine nel mercato del «lavoro domestico» in cui si è manifestato, in questi ultimi anni e in maniera più vistosa, il fenomeno dell'immigrazione clandestina. La difficile conciliazione tra il rapporto fiduciario, tipico dell'ambiente di lavoro familiare, e la rigida canalizzazione dello stesso attraverso strumenti solo ufficiali, come è tentato nelle circolari ministeriali, rischia di vanificare il lodevole intento di stroncare gli abusi delle agenzie di intermediazione, spesso vere e proprie agenzie di vendita di braccia; la scontata incapacità dei canali ufficiali a gestire un articolato incontro tra domanda e offerta di impiego domestico in un tempo ragionevole (pensiamo alla trafila tra singola famiglia, ufficio provinciale, Ministero a Roma e Consolati italiani all'estero dove dovrebbero confluire le domande delle aspiranti-domestiche straniere) porterà quasi inevitabilmente all'allargamento del mercato clandestino di manodopera.

Ma ciò che più preoccupa è la rigida concatenazione tra autorizzazione al lavoro e permesso di soggiorno. Questo meccanismo soggiace a tutte le politiche migratorie attuali degli Stati non solo europei ed è lo strumento principe per sfoltire il surplus di manodopera immigrata. Esso è sanzionato non solo nelle circolari sul lavoro domestico ma anche nel disegno di legge n. 694, in discussione al senato, e che intende riordinare la «disciplina vigente per il controllo degli stranieri». Pubblichiamo il testo integrale del progetto perchè ci sembra importante dibattere la politica immigratoria di casa nostra mentre si svolge una azione rivendicativa verso i Paesi che accolgono i lavoratori italiani. Si può dire che tutte le discriminazioni contro cui si battono le forze organizzate dell'emigrazione italiana trovano accoglienza nel progetto governativo del nostro Paese: il fiore all'occhiello può essere considerato il biglietto di ritorno prepagato. Il titolo stesso del disegno di legge: «disciplina per il controllo» dice l'ottica estremamente riduttiva entro cui si muove: non vi è una politica di inserimento nella programmazione economica della manodopera straniera, non vi è una politica familiare, scolastica, ecc. Predominano le preoccupazioni di ordine pubblico e si rischia di fare dell'immigrazione una questione di regolamenti di polizia. Dispiace che un secolo di emigrazione italiana, con il patrimonio storico di sofferenze e di conquiste, ottenute anche attraverso laboriosi negoziati e l'arte di abili e saggi diplomatici, con i Paesi importatori di manodopera, nulla abbia insegnato ai solerti funzionari del Lavoro e degli Interni. Speriamo che il nuovo titolare del Ministero del Lavoro, che viene da una lunga esperienza di negoziazione in difesa dei lavoratori italiani all'estero, sappia rivedere in base al più onesto principio della pari dignità dei lavoratori, un progetto che è partito malissimo.



Verso un avviamento domestico della manodopera straniera

Antonio Frittella

Si è avuto modo di accertare negli ultimi tempi un crescente ricorso ad assunzioni di manodopera straniera proveniente in gran parte da Paesi in via di sviluppo.

Gente di colore, rappresentanti dell'Africa araba e del Sud-Est Asiatico, giungono clandestinamente in Italia per cercare lavoro; e un lavoro, anche «nero», sembra che molti di loro riescano a trovarlo. Il fenomeno, che ha raggiunto ormai dimensioni notevoli, viene ascritto — oltre che alla scarsa domanda ed al costo crescente della manodopera nazionale per alcuni settori — alla erronea convinzione che l'assunzione di lavoratori stranieri possa consentire — in tutto o in parte — ai datori di lavoro di sottrarsi all'obbligo del versamento dei contributi previdenziali. Le donne trovano per lo più occupazione presso famiglie oppure presso pensioni e alberghi; gli uomini, la cui età media si aggira sui trent'anni, lavorano in settori che sono evitati dai nostri lavoratori: pesca, manovalanza nell'industria, pastorizia, facchinaggio.

Dove vivono e come vivono questi «lavoratori immigrati» non è ancora chiaro; e i vari tentativi volti a fare la stima complessiva della loro presenza in Italia non hanno risolto i vari interrogativi.

C'è un largo consenso sulle caratteristiche che il fenomeno ha assunto nel nostro Paese: un fenomeno di carattere strutturale con il quale dovremo fare i conti anche in futuro.

C'è una consistente volontà di tutelare pienamente questi lavoratori, di operare ai diversi livelli per superare — nei limiti del possibile — le condizioni di inferiorità e di emarginazione di questi emigrati. Ma resta un chiaro indirizzo di limitare o disincentivare l'afflusso di questi lavoratori che vanno ad ingrossare le fila del lavoro dequalificato.

L'importanza della questione non poteva sfuggire ai sindacati che in due assise, svoltesi a Milano ed a Roma, l'hanno esaminata soprattutto sotto il profilo della parificazione dei diritti degli stranieri. Ciò — da un punto di vista etico-sociale — costituisce un dato accettabile se si pensa alla situazione in cui si trovano i cosiddetti clandestini, impossibilitati a far sentire in qualche modo la loro voce e decisi, per altri rispetti, a non tornare nella situazione, ancora peggiore, nella quale vivevano prima di arrivare da noi.

Nel sollecitare interventi legislativi si continua a sottolineare l'urgenza di procedere ad una «sanatoria» della situazione illecita venutasi a determinare

a causa dell'immigrazione clandestina, prima e in attesa di una compiuta regolamentazione del fenomeno. Oggi, in particolare, si propone di sganciare la possibilità di proroga del permesso di soggiorno dall'esistenza di una formale richiesta di autorizzazione avanzata dal datore di lavoro, o di consentire — in casi tassativamente contemplati — la possibilità per il lavoratore straniero di formulare egli stesso la predetta richiesta.

In realtà l'autorizzazione al lavoro ed il permesso di soggiorno sono istituti strettamente collegati; venuta meno la prima cessa ogni possibilità per il lavoratore straniero di permanere legalmente nel territorio italiano. Viene infatti disposto che la cessazione del rapporto di lavoro comunque determinatasi, fa decadere di norma la validità del permesso di soggiorno.

Riservandoci di sviluppare in forma ampia e con contenuti adeguati il tema dell'immigrazione clandestina, appare opportuno occuparci di un aspetto particolare del fenomeno.

Una sete insaziabile di «domestiche» ha alimentato l'immaginazione di alcune agenzie di collocamento che, con l'aiuto di elementi locali, hanno cominciato a



reclutare ragazze nelle Isole Mauritius, nelle Seichelles, a Capoverde e nella lontana Thailandia. Così, ad esempio, a Manila e a Roma si sono sviluppate organizzazioni specializzate nell'ingaggio di tante «sprovvedute», alle quali, in molti casi sono stati prospettati dei miraggi circa il loro futuro in Europa e che hanno finito — dopo periodi più o meno lunghi — a collaborare non solo e non esclusivamente presso nuclei familiari.

Alla fine del 1978 e all'inizio del '79 il fenomeno dell'immigrazione di queste ragazze ha raggiunto livelli preoccupanti: sono entrate a ondate di varie centinaia di unità, senza visto (perché a chi visita il nostro Paese per turismo non è richiesto) e non sempre con il biglietto di andata e ritorno.

All'inizio è andata bene, ma poi la cosa ha insospettito le nostre autorità di frontiera che non hanno tardato a scoprire il verificarsi di una vera e propria tratta di personale domestico. A prima vista la severità, che ha accompagnato l'intervento pubblico che ne è seguito, può essere apparso ingiusto, soprattutto se si tiene conto che nel campo del lavoro domestico con l'afflusso delle straniere non si limitano certo le possibilità delle nostre connazionali, sempre più restie ad accettare la qualifica di collaboratrice domestica.

Il Ministero del Lavoro, dopo aver constatato che le norme vigenti si presentavano spesso con caratteri di frammentarietà e di incompletezza — dando luogo talvolta ad incertezze ed inesattezze applicative — ha provveduto ad una totale rielaborazione della materia.

Le disposizioni emanate con la circolare n. 51/22/IV del 4 dicembre 1963, innovando la procedura allora in atto, prevedevano la concessione, da parte degli Uffici Provinciali del Lavoro, di una autorizzazione al lavoro distinta dal permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato dalle competenti autorità di P.S. Le ragioni della innovazione risiedevano nella riconosciuta opportunità di scindere le sfere di competenza delle due Amministrazioni interessate — Interno e Lavoro — dando luogo a due diversi documenti, collegati e complementari fra loro.

In relazione, poi, alla accentuazione del fenomeno della mediazione abusiva di manodopera straniera nel settore che qui interessa, sono state impartite disposizioni restrittive, prevedendosi — fra l'altro — il rifiuto dell'autorizzazione al lavoro ogni qualvolta fosse accettato — sulla base della documenta-

zione esibita dal datore di lavoro ed eventualmente a seguito degli accertamenti ritenuti opportuni — che il reclutamento dei lavoratori stranieri era avvenuto per interposta persona.

Al notevole contenzioso, sviluppatosi nelle sedi amministrativa e giurisdizionale e caratterizzato da denunce da parte di mediatori a carico degli organi periferici dell'Amministrazione del Lavoro accusati di omissione di atti di ufficio per il mancato rilascio delle autorizzazioni, non ha potuto contrapporsi una efficace contrazione del fenomeno, vanamente perseguito anche dalla circolare telegrafica n. 8026 del 21.5.1979.

«La sensazione è che tutta questa operazione sia stata studiata per sanare i debiti dell'Alitalia con i nostri soldi». L'affermazione è di un italiano che ha al servizio una domestica straniera proveniente da Paese non appartenente alla Comunità europea.

L'operazione cui si riferisce rappresenta uno degli adempimenti previsti dalla circolare n. 140/90/79 emanata il 17 dicembre 1979, che stabilisce nuove norme per l'ingresso ed impiego in Italia di cittadini stranieri extracomunitari da adibire ai servizi domestici.

La procedura, nel suo minuto articolarsi, mostra di soddisfare il principio della mobilità che informa oggi tutto il mercato della manodopera e di assicurare il soddisfacimento delle richieste attraverso canali ufficiali.

Un nuovo ruolo e nuovi compiti sono conferiti agli Uffici Consolari all'estero e agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione. Questi ultimi sono tenuti a segnalare al «superiore Ministero» il presumibile fabbisogno di manodopera per i «servizi domestici», tenendo presente l'indisponibilità, adeguatamente accertata, di lavoratori nazionali.

Il Ministero provvede a distribuire le domande ricevute dalle rappresentanze espresse dai lavoratori (in fatto di zone o località nelle quali desiderano lavorare) e secondo i fabbisogni segnalati dalle singole sedi provinciali. L'avviamento, infatti, s'impenna sulle informazioni fornite in fatto di disponibilità e sulle possibilità di scelte offerte; non nelle linee tipiche delle assunzioni nominative (artt. 33 e 34 Legge 300/70), ma con l'attenzione rivolta al rapporto fiduciario che dovrebbe instaurarsi in un ambiente familiare.

La messa in contatto fra datore di lavoro e aspirante collaboratrice, che ha vivacizzato il mercato del lavoro domestico negli ultimi anni, viene realizzata in forma legittima e gratuita. La circolare delinea una serie di adempimenti che assicurerebbero limpidezza nel soddisfacimento del fabbisogno di personale domestico e non ostacolerebbero l'efficienza del servizio di avviamento al lavoro.

In un momento in cui dalle istanze politiche e sindacali viene sollecitata una riforma organica del collocamento per un sempre efficace soddisfacimento delle esigenze del complesso mercato del lavoro, l'espletamento della procedura prevista per il settore domestico nei grandi centri urbani, aggraverà lo stato di caos e non consentirà la realizzazione dello spirito delle nuove norme.

L'iter contempla l'invio della richiesta del datore di lavoro alla sede consolare della località preferita; la raccolta delle adesioni eventualmente ricevute e l'avvio della fase di stipulazione del contratto di lavoro. Assicurata una concreta salvaguardia nella messa in contatto, le nuove disposizioni perseguono una concreta regolarità e unitarietà nella instaurazione del rapporto. Tra l'altro, il contratto assume il ruolo di presupposto necessario per definire e tutelare la



posizione giuridica del lavoratore straniero che aspira ad occuparsi in Italia.

Il datore di lavoro viene obbligato ad acquistare per conto del futuro dipendente il biglietto aereo di ritorno direttamente presso l'Alitalia e a lasciarlo depositato presso la compagnia di bandiera fino a quando il lavoratore non fa ritorno in patria.

L'iniziativa parte da necessità oggettive di ordine pubblico e se da un lato cancella una voce a contenuto assistenziale dal bilancio del Ministero degli Esteri, dall'altro mira ad impedire che il lavoratore straniero, rimanendo in mezzo alla strada, vada ad aumentare l'esercizio di irregolari in giro per l'Italia.

Il favore con cui l'iniziativa ministeriale è stata accolta dai Paesi maggiormente interessati (Filippine, Etiopia, Seychelles, Capo Verde) è oscurato dalle valutazioni variamente critiche espresse sull'affidamento in gestione all'Alitalia di questa forma di garanzia del rapporto di lavoro domestico e sui possibili maggiori oneri per i datori di lavoro provocati dagli aumenti — ormai pressochè costanti — del costo dei biglietti.

L'adempimento di questo pur contestato onere costituisce presupposto indispensabile per il rilascio — da parte dell'UPLMO — della autorizzazione al lavoro, che insieme con il successivo nulla-osta di ingresso apposto dalla Questura, consente al Consolato competente per territorio di procedere — previo accertamento della buona condotta e della idoneità fisica del lavoratore interessato — alla concessione del visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Una volta giunto in Italia, il lavoratore deve sottoporsi ad alcuni adempimenti per poter ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In altre parole, è soggetto alle disposizioni contenute in quell'articolo 142 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Al centro di un acceso dibattito sviluppatosi in numerose e diverse sedi, è un disegno di legge di iniziativa governativa (n. 694 Atti Senato), con il quale vengono proposte norme integrative della disciplina vigente per il controllo degli stranieri. Le intenzioni del Governo mirano a colmare le lacune del sistema evidenziate dall'intenso dilagare di fenomeni che vedono gli stranieri svolgere ruoli attivi e a formulare appropriati correttivi intesi a scoraggiare le situazioni illegali. I propositi, inquadrati nella riedizione dell'articolo 142 del testo



© Dossier Europa

unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, appare finalizzata alla salvaguardia di interessi che, per difetto di coordinamento, non appaiono sufficientemente protetti nella situazione italiana attuale.

Nel disegno di legge viene disposto a carico dei datori di lavoro l'obbligo di comunicare, nel termine di tre giorni, le complete generalità dei lavoratori stranieri alla locale autorità di P.S., e di sostenere le spese di viaggio per il rimpatrio coattivo degli stranieri impiegati alle loro dipendenze. La disposizione, nella forma poliziesca e repressiva che informa varie parti dell'articolato del disegno di legge, rappresenta un chiaro completamento delle misure di tutela dei rapporti di lavoro «regolari» instaurati con manodopera straniera, senza derogare dall'esigenza di garanzia dell'ordine pubblico.

Le nuove disposizioni della circolare in esame delineano uno spazio per un ruolo attivo che il lavoratore straniero può svolgere sia per la propria tutela fisica e morale, sia per la sicurezza del lavoro, sia per la permanenza nel territorio italiano. Conferma di ciò si ha nell'aver fissato la validità annuale dell'autorizzazione al lavoro per i rapporti a tempo pieno; nell'aver fatto della proroga un vero e proprio onere per il datore di lavoro, il quale — per ottenerla — deve dimostrare di aver adempiuto agli obblighi previdenziali.

La sicurezza, in particolare, è garantita con il rinnovo inteso quale autorizzazione ad operare alle dipendenze di altro datore di lavoro o ad operare in Italia dopo aver contratto matrimonio con cittadini italiani o in quanto si è ex cittadini italiani naturalizzati stranieri da me-

no di dieci anni o in quanto si è cittadini svizzeri o sanmarinesi.

Sommariamente, è opportuno accennare alle ipotesi di convalida per trasferimento da una Provincia ad un'altra e di cessazione del rapporto che comporta l'obbligo di comunicare all'UPLMO — per gli aspetti propri del rapporto — e all'Autorità di P.S. per il rimpatrio.

Un accenno a parte va fatto riguardo ad uno strano divieto imposto ai Patronati. Questi, ove rientrassero in un elenco allegato alla circolare 121/3 del 26.6.1975, potevano svolgere a pieno titolo l'attività indicata dall'art. 2, 2° comma della legge 2.4.1958, n. 339 ed erano autorizzati ad occuparsi dell'avviamento al lavoro del personale domestico. Ora l'attività è consentita solo se svolta esclusivamente a favore di cittadini stranieri.

Numerosi quesiti si pongono all'attenzione di chi opera nel mondo del lavoro: 1 — Come si conciliano fiducia e affidamento nel rapporto di lavoro domestico se le liste chilometriche e i tempi di attesa trasformeranno la scelta del Paese di provenienza in un dato formale da rispettare perchè richiesto dalla procedura?

2 — Nella parziale chiarezza della disposizione sui Patronati, il divieto va circoscritto all'avviamento al lavoro o va considerato esteso all'attività di tutela? Nella seconda ipotesi, si renderebbero necessarie indicazioni per la costituzione di nuovi sodalizi a dimensione nazionale, da associare fra loro coordinandole con qualche formula confederale o unitaria, ma autonoma.

3 — Come si vorranno conciliare le varie ipotesi di sanatoria, stante la specificità del rapporto di lavoro domestico?

La riforma del sistema pensionistico italiano

6

Franco Rossi-Marcelli

La polemica sulla riforma del sistema previdenziale, le «novità» della riforma: l'inserimento di alcune norme nella legge finanziaria ha avviato a ritardi di carattere «parlamentare» consentendo così la semestralizzazione della scala mobile a partire da luglio e l'anticipo degli aumenti delle pensioni sociali (gennaio) e dei trattamenti minimi (maggio-luglio). Il recente provvedimento del Governo (1° Cossiga) di offrire una risposta immediata alle esigenze dei pensionati con una serie di norme introdotte nel DL n. 663, approvato dal Parlamento, non costituisce uno stralcio del disegno di legge di riforma pensionistica, ma vuole solo anticipare gli aumenti e solo per l'anno in corso per consentire ai pensionati di avere più rapidamente degli aumenti ampliamenti giustificati.

Queste norme rispondono a necessità sociali particolarmente acute e con una gerarchia di esigenze e prevedono per i pensionati: lo scatto semestrale della scala mobile dal 1° luglio 1980; l'aumento dal 1° gennaio 1980 di 20.000 lire mensili per le pensioni sociali; coloro che hanno la pensione al minimo, ma meno di 15 anni di contributi, avranno solo le 10.000 lire al mese dal 1.5.80. Quindi le pensioni di invalidità e di reversibilità ottenute con meno di 15 anni

di contributi; l'aumento forfettario di 20.000 lire (di cui L. 10.000 dal 1.5.80) dal 1° luglio 1980 per i lavoratori dipendenti che abbiano versato più di 15 anni di contribuzioni, qualora fruiscono del trattamento minimo; la parificazione per i lavoratori autonomi del minimo a quello dei lavoratori dipendenti dal 1° luglio 1980.

Elementi di spiegazione: come funziona e come funzionerà la scala mobile sulle pensioni

Cadono le obiezioni che sono state avanzate circa una volontà di rinvio della discussione della riforma. Anzi, dando subito alcuni miglioramenti ai più deboli si è lasciata aperta tutta la discussione in sede parlamentare sui vari provvedimenti che toccano la materia previdenziale (non ultimo il disegno di legge di riforma della previdenza in agricoltura).

Per quanto riguarda i numerosi quesiti proposti dai lettori, mi sembra opportuno trattare uno per uno i principali aspetti sollevati, nella speranza che gli interessati e tutti coloro che abbiano situazioni analoghe possano trovare sufficienti elementi di spiegazione e di risposta.

Molte lettere alla Radio della Svizzera Italiana hanno sollevato il problema attuale della «scala mobile delle pensioni» (essa non tutela le pensioni più alte che perdono continuamente valore; il punto di contingenza del pensionato è diverso da quello del lavoratore in attività perchè la perequazione automatica è annuale e non come quella dei salari? Perchè si applica su una sola pensione per chi ne ha più di una?), che è problema del massimo interesse soprattutto in un periodo di accentuata inflazione come quello attuale, per cui tutti i redditi monetari fissi perdono continuamente di valore. Va sottolineato che i pensionati INPS residenti all'estero hanno riscosso il conguaglio scala mobile 1979 solo a febbraio 1980 e che hanno ricevuto a tutto aprile 1980 ancora la rata-pensione con l'importo aggiornato al 1979.

E le pensioni sono fra i redditi più sottoposti all'erosione dell'inflazione, per cui è senz'altro necessario trovare sistemi di scala mobile che sappiano al meglio tutelare il valore, ma soprattutto indispensabile porre qualche rimedio all'inflazione, che, *come diceva Luigi Einaudi*, è la tassa più iniqua che ci sia.

Essa colpisce i più deboli, coloro che hanno meno potere di tutela dei propri redditi rispetto alle categorie che attraverso variazioni di prezzi, aumenti di retribuzioni, di parcelle, di compensi, sanno rispondere all'inflazione con strumenti di efficacia ben maggiore di quelli che hanno i pensionati. Ed in verità per le pensioni si pone il problema non solo di tutela nei confronti dell'inflazione, ma anche di adeguamento, in un certo senso, all'andamento dei salari per mantenere una certa correlazione tra il potere di acquisto dei lavoratori in attività e coloro che sono in pensione.

Le leggi del 1969 e del 1975 hanno cercato di rispondere a queste esigenze, senza, tuttavia, riuscire pienamente nell'intento.

La riforma del 1969 stabiliva una perequazione pari, in misura percentuale all'aumento dell'indice del costo della vita, garantendo alle pensioni di ogni





livello il recupero del perduto potere di acquisto dovuto alla inflazione, ma non prendeva in considerazione l'andamento dei salari.

La legge 160 del 1975 modificò questo criterio stabilendo variazioni delle pensioni che tenessero conto anche dell'andamento dei salari (minimi contrattuali degli operai dell'industria), attraverso un sistema misto di variazioni per le pensioni superiori al minimo: una cifra fissa corrispondente al numero dei punti di contingenza scattati più un incremento percentuale uguale alla differenza fra l'aumento dell'indice dei salari e quello del costo della vita.

Con questo sistema, attualmente, le pensioni inferiori a circa 390.000 lire mensili, hanno rivalutazioni uguali o superiori alle variazioni degli indici del costo della vita (e anche dell'andamento dei salari contrattuali) e quelle superiori hanno rivalutazioni inferiori, cioè, con l'inflazione perdono continuamente potere di acquisto e in misura crescente per le pensioni via via più alte.

Come si vede, questo meccanismo in cui gli aumenti in cifre fisse sono prevalenti porta ad un appiattimento delle pensioni, con sacrificio di quelle più alte.

Anche se questa non fosse stata la volontà del legislatore del 1975 gli effetti sono di tutta evidenza. Per questo nel disegno di legge presentato alla Camera vi è la proposta di correggere il sistema in atto (art. 10), per cui a tutte le pensioni, di qualsiasi livello, è garantito comunque un aumento che non sia inferiore all'importo che si ottiene applicando alle stesse pensioni il 75% della variazione percentuale dell'indice del costo della vita.

Una modifica rilevante

Rispetto alle leggi precedenti, questa norma costituisce una modifica rilevante superando le disposizioni restrittive della legge 160/1975 e della legge n. 41/1978; è senz'altro un passo avanti

per contenere quello che oggi diviene un indesiderato appiattimento.

E ancora sulla scala mobile: il minore valore (lire 1910) del punto rispetto a quello per le retribuzioni (lire 2389) è il risultato del principio generale in vigore oggi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti per cui il massimo della pensione è pari all'80% del massimo di retribuzione pensionabile, così il punto di contingenza delle pensioni è pari all'80% di quello che si applica alle retribuzioni.

In altre parole si può dire che gli importi di lire 2389 e di lire 1910 hanno la stessa incidenza, rispettivamente, su una determinata cifra e sull'80% di detta cifra. In questo senso, se vale la regola generale (massimo di pensione pari all'80% della retribuzione pensionabile), trova una sua giustificazione la differenza tra variazione della retribuzione e variazione della pensione conseguente a variazioni uguali dell'indice del costo della vita.

E veniamo alla differenza di applicazione della scala mobile tra salari e pensioni per quanto attiene alla scadenza. Cioè scala mobile attribuita da annuale a semestrale.

La nuova proposta approvata, come già detto, riduce l'attuale sperequazione temporale passando dall'attuale cadenza annuale a quella semestrale, a decorrere dal 1° luglio prossimo.

L'anticipazione di questa norma nel decreto in corso di approvazione costa oltre mille miliardi e garantisce che la prossima scadenza sia rispettata con vantaggio per i pensionati che attualmente hanno la perequazione annuale.

Non è ancora la trimestralizzazione come per i salari, ma — certamente — è un passo in avanti notevole da non sottovalutare nell'attuale difficile situazione economica, ben sapendo che bisogna poi andare avanti.

È stato domandato, inoltre, il motivo per cui chi ha due pensioni gode solo di una sola indennità di contingenza per quanto attiene alla quota fissa.

Ciò risponde a un criterio obiettivo nel senso di garantire incrementi uguali a uguale trattamento globale pensionistico sia che questi derivi da una sola pensione o da più pensioni godute dalla stessa persona.

La cumulabilità della pensione

Sul cumulo tra pensione e retribuzione esistono oggi norme molto restrittive circa la cumulabilità della pensione con la retribuzione (è consentito cumulare un importo di pensione pari solo a 140.000 lire); vi sono diversi regimi di pensionamento (es.: pensioni di anzianità, pensionamenti anticipati, ex combattenti) che prevedono divieti particolari di cumulo; vi sono pensionati, soprattutto del settore pubblico, per i quali non vi sono limiti di cumulo tra pensione e retribuzione.

Cosa propone la «riforma pensionistica» di Scotti in tema di cumulo?

Le innovazioni proposte tendono innanzitutto a migliorare notevolmente le condizioni di cumulabilità del regime generale. Si passa dalle 140.000 alle 430.000 indicizzate più il 50% sul rimanente.

Poi si escludono le pensioni delle vedove e degli orfani, si concede il pieno cumulo tra più pensioni.

Poi le innovazioni proposte si estendono ad altri regimi, avendo cura di lasciare inalterate le normative in vigore per le pensioni anticipate e di anzianità già liquidate o che saranno liquidate nei prossimi anni dall'approvazione della legge.

È già stata affermata la piena legittimità costituzionale della riduzione della pensione in costanza di altro reddito di lavoro e della equità di un trattamento differenziato per i pensionati che lavorano e per quelli che non lavorano.

8 L'ampliamento rilevante delle condizioni di cumulabilità per i pensionati diretti, la piena cumulabilità delle pensioni superstiti (art. 14) pongono il regime di cumulo proposto fra i più favorevoli ai lavoratori fra quelli in atto nei paesi della Comunità europea.

Non sembra possano definirsi «infamanti» per i pensionati le condizioni proposte per il cumulo pensione-retribuzione, come viene detto. Ma va sottolineato che l'art. 14 della proposta di legge consentirà la piena cumulabilità delle pensioni di importo non superiore al triplo del trattamento minimo in vigore per il 1980 (430.000 lire) per l'assicurazione generale obbligatoria e il 40% per la parte di pensione superiore a questo importo.

Si può anche discutere sulla opportunità o meno di stabilire condizioni diverse di godimento della pensione per chi continua a lavorare o per chi cessa ogni attività.

Le proposte avanzate cercano di conciliare diverse esigenze, cioè quelle di cambiare le restrittive condizioni attuali, di tutelare pienamente tutti i trattamenti bassi o medio-bassi, di porre limitate condizioni ai pensionati con trattamenti più alti. Si noti che la «incumulabilità», colpirà in particolare le pensioni di invalidità e i pensionamenti anticipati cioè effettuati prima dell'età normalmente consentita. I dipendenti statali, per esempio, possono andare a qualunque età in pensione, al minimo, con 20 anni di servizio, come molte altre categorie. Questo vuol significare: «drastiche decurtazioni sulle possibilità di vita» come dicono altri (PSDI).

E veniamo al problema del «tetto» per cui, per effetto dell'attuale massima congelata da anni, chi è andato in pensione alcuni anni fa si trova ad avere un

DICONO CHE L'UNICO MODO PERCHÉ LE PENSIONI POSSANO RAGGIUNGERE I PREZZI, CHE SONO ALLE STELLE, È QUELLO DI SPENDECI IN PARADISO ANCHE NOI!!!...



trattamento superiore a chi vi è andato successivamente con pari o più alta retribuzione di lavoro.

Questa è la ragione per cui bisogna cambiare.

Il problema esiste infatti, e noi abbiamo proposto di indicizzare il «tetto» per cui la retribuzione presa a base per la liquidazione della pensione aumenterà secondo la regola di variazione delle pensioni.

Per dare una soluzione sollecitata a questo problema il Ministro Scotti ha chiesto anche di «anticipare» per il 1980 il provvedimento relativo inserendolo nel decreto dei miglioramenti economici già approvato, ma le forze politiche hanno rimandato l'esame del problema del «tetto» al momento della discussione su tutto il progetto «Riforma del sistema pensionistico».

Quindi, per quanto attiene (il «tetto») alle situazioni passate il problema rientra in quello più ampio di rivalutazione

delle pensioni (di tutte le pensioni) liquidate con normative diverse da quelle successivamente adottate; difatti ci sono le pensioni, soprattutto quelle liquidate prima del 1968, con criterio contributivo, che era assai più restrittivo di quello retributivo, successivamente adottato. Sono questioni da affrontare nella discussione parlamentare per una giusta soluzione.

Un primo provvedimento a favore di una parte di queste pensioni (quelle con trattamento minimo e con più di 15 anni di contributi in costanza di lavoro) è previsto nel DDL ed anche questa norma viene anticipata subito per il 1980; rimane il problema più generale per realizzare pienamente il principio che a parità di retribuzioni, di contribuzione e di anni di lavoro si abbia la stessa pensione.

Altro punto molto discusso della proposta «Scotti» per riformare le pensioni è l'innalzamento da 60 a 65 anni dell'età pensionabile

C'è chi ha domandato, avendo poco tempo per decidere, quando entrerà in vigore l'innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 65 anni per consentire a chi vuole di continuare a lavorare oltre i 60 anni: la norma è prevista nell'art. 2 del DDL ed essa entrerà in vigore con l'approvazione della legge.

Occorre certamente riformare l'attuale legislazione pensionistica, anche se non tutto può essere risolto in un solo colpo, quello che importa è creare una situazione in cui a parità di lavoro, di salario ci siano gli stessi diritti e che vi sia un miglioramento progressivo delle posizioni più deboli, senza intaccare i diritti e di coloro che sono andati in pensione, e di coloro che ancora lavorano.

Comunque innalzare l'età pensionabile da 60 a 65 anni e calcolando che ogni anno di lavoro vale il 2% ai fini del diritto alla pensione è molto discutibile, specie se il pensionamento prima dei 65 anni, fosse considerato un «pensionamento anticipato» e quindi «incumulabile» con ogni altro reddito sia di pensione che di lavoro. Questo costringerebbe molti a lavorare (versando contributi all'INPS, e per il momento non riscuotendo pensione) fino ai 65 anni eludendo il problema degli anziani, facendo pagare un contributo, a questa categoria, estremamente pesante.

ATTENZIONE: ALZANDO L'ETA' PENSIONABILE SI ELIMINA LA CUMULABILITA' CON QUALSIASI ALTRO REDDITO!....



CIOE' SI POSSONO CUMULARE SOLTANTO GLI ANNI!!!

CRONACA PARLAMENTARE

Sotir Introna

9

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI DAL GOVERNO

20 marzo - dal Ministro degli Affari Esteri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica Italiana e il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978» (1538).

31 marzo - dal Ministro degli Affari Esteri: «Rinnovo ed aumento del contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)» (1546).

«Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della legge 26 maggio 1975, n. 327, concernente lo stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (1547).

PROGETTI DI LEGGE PERVENUTI DAL SENATO, DA ESSO APPROVATI

S. 341 - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1977» (approvata da quel Consesso) (1565);

S. 343 - «Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» (approvata da quel Consesso) (1566).

31 marzo - Assegnazione in sede referente alle Commissioni riunite III (Esteri) e XIII (Lavoro): «Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero» (1428) (con parere della I, della IV, della V e della XII Commissione).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi rimessa alla competenza delle Commissioni riunite III (Esteri) e XIII (Lavoro), con il parere della I, della IV, della V e della XII Commissione la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia (MSI) ed altri: «Tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese italiane operanti all'estero con partecipazione di capitale

statale italiano» (1227), attualmente assegnata alla XIII Commissione (Lavoro) in sede referente, vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge n. 1428.

1° aprile -

S. 555 - «Concessione di un contributo straordinario di lire 435 milioni per l'anno finanziario 1980 a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale» (ISPI) (approvato da quella III Commissione) (1575);

S. 556 - «Proroga del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee per il quinquennio 1979-1983» (approvato da quella III Commissione) (1575).

S.806 - Senatori Mitterdorfer (Sud-Tirolo Volkspartei) ed altri: «Norme particolari sull'accesso a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano» (approvato da quella VII Commissione) (1577).

INTERROGAZIONI ED INTERPEL- LANZE PRESENTATE E RISPOSTE SCRITTE

17 marzo - Tombesi (DC): Per un intervento presso il governo inglese affinché revochi la decisione di chiudere il proprio consolato a Trieste (4-01739) (risponde Santuz, Sottosegretario agli Affari Esteri).

Tremaglia (MSI): Sullo stato dell'inchiesta relativa allo scandalo che ha coinvolto il COASCIT di Francoforte a seguito della sparizione del contabile Iseglio con relativi fondi per 200 mila marchi (4-01323) (risponde Santuz, Sottosegretario per gli Affari Esteri).

Idem: Sull'entità degli INTERCOASCIT attualmente operanti (4-01327) (risponde Santuz, sottosegretario per gli Affari Esteri).

Idem: Sui corsi di scuola media organizzati nei paesi della CEE e in Svizzera nello scorso anno scolastico 1978-1979 (4-01336) (risponde Santuz, Sottosegretario per gli Affari Esteri).

Zavagnini (PCI): Per la sollecita sistemazione della posizione assicurativa e pensionistica dell'insegnante Regina Miotti residente in Asmara (Etiopia) (4-01742) (risponde Valitutti, Ministro della Pubblica Istruzione).

Foschi (DC): Sulla situazione in cui versano i vice consolati in Argentina

(4-02475) (risponde Santuz, Sottosegretario per gli Affari Esteri).

31 marzo - Frasnelli (Misto): Per sottoporre alla ratifica del Parlamento l'accordo italo-svizzero sul problema della disoccupazione per i frontalieri (4-02146) (risponde Santuz, Sottosegretario per gli Affari Esteri).

Gargano (DC): Sul sequestro di motopescherecci italiani da parte del governo maltese (4-00960) (risponde Zamberletti, Sottosegretario per gli Affari Esteri).

Pellegatta (MSI): Sulla veridicità delle notizie di stampa relative all'esistenza di un deposito di scorie radioattive nei pressi di Airole nel Canton Ticino, e sul pericolo di inquinamento del nostro territorio (4-01557) (risponde Stammati, Ministro del Commercio con l'Estero).

Tremaglia (MSI): Sul mancato riconoscimento ai cittadini italiani che operano nel Brandeburgo (Repubblica democratica tedesca) dell'indennità di disoccupazione (4-01326) (risponde Santuz, Sottosegretario per gli Affari Esteri).

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTE DI LEGGE AVANZATE DAI SENATORI

27 marzo - Della Briotta (PSI) ed altri: «Istituzione del Consiglio generale dell'emigrazione italiana» (845).

PROGETTI DI LEGGE PERVENUTI DALLA CAMERA E DA ESSA APPROVATI

11 marzo - C. 430 - Deputati Brocca () ed altri: «Trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641» (792) (Approvato dall'VIII Commissione della Camera dei deputati).

C.1166 - «Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di

rappresentanze diplomatiche e consolari e ad alloggi per il personale» (797) (Approvato dalla III Commissione della Camera dei deputati).

- dal Ministro degli Affari Esteri:

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga al 31 dicembre 1979 dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973» (831);

«Adesione all'Accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonché ai relativi emendamenti e loro esecuzione» (832).

- dal Ministro della Pubblica Istruzione:

«Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, numero 1076, concernente l'equipollenza della laurea in sociologia con le lauree in economia e commercio ed in scienze politiche» (834).

25 marzo - A nome della III Commissione (Affari Esteri), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Martinazzoli (), sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: 1) Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) Convenzione concernente il riconoscimento e la esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 4) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973» (276);

dal senatore Marchetti (), sul disegno di legge: «Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» (343).

ALTRE COMMISSIONI

Il giorno 11 marzo la Commissione Affari Esteri (III) ascolta dapprima le comunicazioni del Ministro Ruffini sui temi attuali di politica internazionale e dibattito su tali comunicazioni.

Nell'ampio quadro di argomenti non è stato trattato nessuno che possa interessare i nostri emigrati ed in genere i funzionari che prestano servizio all'estero.

Il 19 marzo la Commissione torna a riunirsi con la partecipazione del Sottosegretario per gli Affari Esteri, Santuz.

Per prima cosa si esprime la richiesta di trasferire dalla sede referente in quella deliberante i seguenti DDL:

«Concessione di un contributo straordinario di lire 435 milioni per l'anno finanziario 1980 a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)» (555);

«Aumento del contributo annuo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI)» (736); approvato dalla Camera dei deputati.

«Aumento del contributo ordinario stabilito a favore dell'Istituto italo-africano con sede in Roma, di cui alle leggi n. 154 del 1956 e n. 31 del 1975, a lire 300 milioni annui per il triennio 1979-1981» (755), approvato dalla Camera dei deputati.

Passata quindi in sede deliberante si approvano i DDL: «Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in Bruxelles» (595) (Approvazione).

«Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù» (737), approvato dalla Camera dei deputati.



Per quest'ultimo viene approvato, con l'adesione del Sottosegretario Santuz, questo ordine del giorno, presentato dal senatore Calamandrei (): La III Commissione del Senato,

valutando l'importanza della partecipazione e del contributo finanziario dell'Italia al Fondo europeo per la gioventù, con il quale il Consiglio d'Europa intende incoraggiare le iniziative della gioventù europea a favore della pace, della comprensione e cooperazione tra i popoli dell'Europa e del mondo nel rispetto dei diritti dell'uomo e della libertà,

impegna il Governo:

a presentare annualmente al Parlamento una informazione sulle attività svolte da tale Fondo e dal Centro europeo della gioventù (0-737/1/3).

«Aumento del fondo per la partecipazione italiana ad interventi in favore dei Paesi colpiti da gravi calamità naturali» (734), approvato dalla Camera dei deputati.

Tornando in sede referente, si esprime parere favorevole ai DDL:

«Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» (343).

«Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: 1) Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 4) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973» (276). «Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma il 29 luglio 1977» (559).

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottati a L'Aja il 15 novembre 1965» (560).

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977» (561).

Nel pomeriggio vengono trattati ed approvati, in sede deliberante, i DDL:

«Aumento del contributo ordinario stabilito a favore dell'Istituto italo-africano con sede in Roma, di cui alle leggi n. 154 del 1956 e n. 31 del 1975, a lire 300 milioni annui per il triennio 1979-1981» (755) (Approvato dalla Camera dei deputati).

«Aumento del contributo annuo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI)» (736), approvato dalla Camera dei deputati.

«Concessione di un contributo straordinario di lire 435 milioni per l'anno finanziario 1980 a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)» (555).

Per quest'ultimo il senatore Granelli (DC) e la Commissione approvano con l'adesione del Sottosegretario Santuz questo ordine del giorno:

La III Commissione del Senato: nell'approvare la proposta governativa di erogazione del contributo straordinario di lire 435 milioni all'ISPI, tenuto conto dei chiarimenti forniti su richiesta

del relatore in ordine alla composizione del deficit, ai contributi dei soci all'Istituto, ai programmi di razionalizzazione interna, ecc.: ecc.

impegna il governo:

a trasmettere al Parlamento, secondo la prassi prevista per i contributi ordinari, una relazione sull'avvenuto risanamento finanziario dell'ISPI per quanto attiene l'utilizzo del contributo straordinario dello Stato, ecc. ecc. (0/555/1.3).

SEDUTE IN ASSEMBLEA

Il giorno 27 marzo l'Assemblea ha discusso ed approvato i seguenti DDL:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1977, (341).

«Adesione alla Convenzione interna-

zionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» (343).

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977» (622) (Approvato dalla Camera dei deputati).

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E RISPOSTE SCRITTE

27 marzo - Boldrini (PCI) ed altri: Per conoscere lo stato di molti lavoratori italiani pensionati e residenti in Belgio, ai quali l'INPS deve spedire mensilmente l'aliquota loro spettante da quattro mesi (586) (risponde Scotti, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale).

emigrazione convegni incontri



Marzo

23 - Heidelberg: ha avuto luogo il secondo convegno organizzato dalla FILEF-Germania sui problemi della lingua e della cultura italiana nella scuola tedesca.

22-23 - Roges di Rende (Cosenza): A cura dell'EISS e del FORMEZ ha avuto luogo il 3° seminario generale sui problemi dell'emigrazione. È stato dato particolare rilievo agli aspetti istituzionali e legislativi.

24 - Zurigo: È stato indetto un convegno delle associazioni regionali e delle Colonie libere federate nella FILEF. Il tema del convegno, la preparazione del 6° congresso.

26 - Roma: Presso la sede dell'ISLE un incontro dibattito sul tema «Emigrazione e cultura italiana nell'America del Nord».

31 - Roma: Presso la sede delle ACLI presentazione del «Progetto sperimentale per la professionalità e la mobilità dei lavoratori migranti nel mezzogiorno».

Aprile

11-13 - Selva di Fasano (Brindisi): Convegno «Emigrazione: una proposta per gli anni '80» promosso dal Patronato ACLI.

DISEGNO DI LEGGE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1980

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo degli stranieri

Art. 1.

L'articolo 142 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è sostituito dal seguente:

* Art. 142. — Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro otto giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove s' trovano per dare contezza di sè e fare la dichiarazione di soggiorno.

Identico obbligo spetta agli stranieri ogni qual volta trasferiscono la loro residenza o domicilio da uno ad altro comune dello Stato.

Gli stranieri entrati a scopo esclusivo di turismo, qualora si trattengano nel territorio dello Stato per oltre trenta giorni, devono ottemperare all'obbligo di cui al primo comma, entro il trentesimo giorno dall'ingresso.

Trascorso il sessantesimo giorno dall'ingresso, diventa operativo per tali stranieri anche l'obbligo di cui al secondo comma.

Gli stranieri che intendono svolgere attività di studio, di insegnamento, di ricerca, attività religiosa, di lavoro subordinato o indipendente, commercio, agricoltura, industria, oltre ad ottemperare agli obblighi di cui al primo e secondo comma, debbono risultare in possesso del visto consolare ove prescritto ed ottenere il permesso di soggiorno del questore per espletare l'attività di cui trattasi.

Non possono essere concessi visti consolari per lavoro subordinato agli stranieri

che non siano in possesso di specifiche autorizzazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da rilasciarsi ove non risultino disponibili lavoratori italiani e previo deposito del corrispettivo del biglietto di viaggio per il rientro allo Stato di provenienza all'atto della risoluzione del rapporto.

Il permesso di soggiorno è valevole per il tempo in esso indicato.

Non può soggiornare nello Stato lo straniero che non abbia chiesto ed ottenuto, dopo la scadenza, la proroga o il rinnovo del permesso di soggiorno ovvero la cui autorizzazione sia stata revocata o comunque annullata.

Ove per lo svolgimento delle attività di cui al quinto comma occorra ottenere particolari autorizzazioni da parte di altre amministrazioni pubbliche, il questore può rilasciare per il periodo intercorrente tra la data di ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e il rilascio delle autorizzazioni medesime un permesso di soggiorno provvisorio.

Le amministrazioni pubbliche non possono rilasciare le autorizzazioni o comunque adottare i provvedimenti di cui trattasi ove il richiedente non sia in possesso del permesso di soggiorno provvisorio.

A carico del funzionario preposto all'ufficio competente alle autorizzazioni e, comunque, agli adempimenti di cui al comma precedente, per l'inosservanza della disposizione di cui allo stesso comma, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da lire 100.000 a lire 500.000, determinata dal prefetto ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 142 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è inserito il seguente:

« Art. 142-bis. — Salvo il caso di asilo politico, lo straniero che si introduce nel territorio dello Stato senza i prescritti passaporti o titoli equipollenti e visti consolari o che, dopo l'ingresso irregolare, vi si intrattiene, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Se nel fatto concorre il comandante di una nave o di un aeromobile la pena di cui al comma precedente è aumentata.

Chiunque per colpa agevola in qualsiasi modo l'introduzione nel territorio dello Stato di stranieri che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 500.000, determinata dal prefetto.

La stessa sanzione amministrativa si applica agli agenti marittimi raccomandatari che, avutane comunque conoscenza, omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza a bordo di navi di stranieri in posizione irregolare ai sensi del primo comma agli effetti dell'ingresso in Italia.

Il prefetto, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, motivata in relazione alla presenza a bordo di navi di stranieri in posizione irregolare rispetto all'ingresso in Italia, ha facoltà di porre, con decreto, a carico degli armatori, a garanzia dell'obbligo di impedire lo sbarco di tali stranieri, un deposito cauzionale le cui modalità ed entità saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e della marina mercantile, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il deposito cauzionale viene restituito all'atto della partenza qualora non vi siano stati inadempimenti.

In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma precedente, la somma in deposito è confiscata con provvedimento del prefetto, avverso il quale è dato ricorrere al Tribunale amministrativo regionale in sede di giurisdizione esclusiva.

Agli effetti del quarto comma s'intende irregolare la posizione degli stranieri sprovvisti dei documenti e visti di cui al primo comma e non diretti in altri Stati, rispetto ai quali siano legittimati all'ingresso ».

Art. 3.

L'articolo 150 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è sostituito dal seguente:

« Art. 150. — Possono essere espulsi dallo Stato gli stranieri:

- 1) che hanno riportato una condanna per delitto;
- 2) che sono stati denunziati per reati previsti dal capo precedente.

L'espulsione è disposta con decreto del prefetto e, ove occorra, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Del provvedimento, che è in ogni caso immediatamente esecutivo, viene, contestualmente all'emanazione, data comunicazione al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri.

L'espulsione, da attuarsi ai fini dell'estromissione dello straniero dal territorio dello Stato, può essere disposta con l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Lo straniero viene, in sede di espulsione, rinvio allo Stato di appartenenza o, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, il prefetto non ritenga di accordargli una diversa destinazione.

Previo nulla osta dell'autorità giudiziaria l'espulsione può essere disposta anche nei confronti di soggetti in stato di libertà provvisoria o dimessi dal carcere per decorrenza dei termini di detenzione preventiva.

L'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo 151 per il rientro nel territorio

14 dello Stato deve essere rilasciata allo straniero che dimostri di dover esercitare il diritto di difesa in un procedimento giudiziario ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 150 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è inserito il seguente:

« Art. 150-bis. — Il Ministro dell'interno, per motivi di ordine pubblico, può disporre, con decreto e ove occorra previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, l'espulsione dello straniero che si trova nel territorio nazionale.

L'espulsione può essere disposta con l'accompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Del provvedimento, che è in ogni caso immediatamente esecutivo, viene, contestualmente all'emanazione, data notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

Lo straniero viene, in sede di espulsione, rinviato allo Stato di appartenenza o, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza non ritenga di accordargli una diversa destinazione.

L'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo 151 per il rientro nel territorio dello Stato deve essere rilasciata allo straniero che dimostri di dover esercitare il diritto di difesa in un procedimento giudiziario.

In casi di grave necessità ed urgenza il provvedimento di cui al presente articolo può essere adottato dal prefetto della provincia di confine in cui lo straniero si trova. Dell'atto, che è immediatamente esecutivo, deve, contestualmente all'emanazione, essere data notizia al Ministro dell'interno e al Ministro degli affari esteri ».

Art. 5.

Dopo il precedente articolo 150-bis del vigente testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, è inserito il seguente:

« Articolo 150-ter. — Ai fini dei provvedimenti previsti dagli articoli 150, 150-bis e 152, per l'accertamento dell'identità personale e i procedimenti ricognitivi della cittadinanza e documentali, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica possono procedere all'accompagnamento dello straniero presso un centro raccolta stranieri del Ministero dell'interno, ove egli viene ospitato per il tempo strettamente indispensabile per la definizione della specifica posizione e comunque non oltre trenta giorni.

In tale sede avverranno i necessari contatti con le competenti autorità consolari per i procedimenti identificativi e di rilascio di passaporti, titoli equipollenti o visti.

Lo straniero che si allontana arbitrariamente dal centro per più di 24 ore è punito con l'arresto fino a due anni.

Art. 6.

L'articolo 152 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è sostituito dal seguente:

« Art. 152. — I prefetti hanno facoltà di allontanare dal territorio dello Stato, con decreto e conseguente foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni.

Salvi sempre i limiti di cui al primo comma e il caso di asilo politico, i prefetti possono altresì disporre, nelle forme di cui al comma citato, l'allontanamento degli stranieri che non dimostrano, a richiesta della autorità di pubblica sicurezza, la sufficienza e la liceità delle fonti del loro sostentamento in Italia o che non sappiano dare contezza di sé.

Ai fini dell'allontanamento può essere, dai prefetti, motivatamente ordinato l'accompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio a norma del primo e del secondo comma non possono allontanarsi dall'itinerario indicato dall'autorità né presentarsi al-

l'ufficio di pubblica sicurezza di confine loro prescritto oltre il termine fissato.

Lo straniero inadempiente all'ordine di allontanamento o alle modalità prescritte per l'itinerario, è punito con la reclusione fino a un anno.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica possono procedere all'arresto degli stranieri che trasgrediscono alle disposizioni di cui ai commi precedenti anche fuori dei casi di flagranza.

Gli stranieri arrestati a norma del precedente comma e comunque rimessi in libertà sono espulsi con decreto del prefetto e sono accompagnati alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 150.

I prefetti delle province di confine possono altresì respingere dalla frontiera gli stranieri che si trovino nelle stesse situazioni di cui ai primi due commi e devono adottare identico provvedimento nei confronti degli stranieri espulsi dallo Stato e non autorizzati al reingresso ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 152 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è inserito il seguente:

« Art. 152-bis. — Salvo quanto disposto dall'articolo 109, chiunque, a qualsiasi titolo dà alloggio ovvero ospita uno straniero, è tenuto a comunicarne, entro tre giorni, le complete generalità all'autorità locale di pubblica sicurezza. L'obbligo compete anche a chi a qualunque titolo dà alloggio ovvero ospita stranieri su imbarcazioni.

Parimenti deve procedere alla comunicazione nel termine di tre giorni, chiunque assume o ingaggia alle proprie dipendenze uno straniero vero o corrispettivo, alla pari, in esperimento, in prova o a qualunque altro titolo. Il datore di lavoro deve sempre specificare nella comunicazione il servizio cui l'interessato è adibito.

Le autorità di pubblica sicurezza che hanno sede fuori del capoluogo di provincia devono trasmettere alla questura competente

per territorio le comunicazioni di cui ai commi precedenti o i duplicati o le relative copie entro quarantotto ore dalla ricezione.

Chiunque non osserva l'obbligo di cui al primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000, determinata dal prefetto.

Chiunque non osserva l'obbligo di cui al secondo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000 per ciascun dipendente abusivo, determinata dal prefetto. Egli è altresì tenuto a sostenere le spese di viaggio per il rientro dello straniero nello Stato di appartenenza o provenienza o a rimborsarle all'erario in caso di anticipazione.

La sanzione amministrativa prevista per l'illecito di cui al secondo comma è raddoppiata quando l'omissione o il rifiuto della comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, si riferiscono ad uno straniero in posizione irregolare agli effetti del lavoro, anche se in prova o in esperimento.

Quando gli illeciti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da uno dei soggetti tenuti alla comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 109, con il provvedimento che irroga la sanzione amministrativa, è disposta dal prefetto la sospensione fino a trenta giorni e, in casi più gravi, la revoca delle autorizzazioni relative all'esercizio.

Se lo straniero è parente o affine della persona tenuta alla comunicazione di cui al primo comma, l'ammontare della sanzione amministrativa è ridotto a lire 100.000 ».

Art. 8.

Dopo il precedente articolo 152-bis, nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è inserito il seguente:

« Art. 152-ter. — Salvo quanto previsto dalle convenzioni internazionali, non può essere concessa l'iscrizione anagrafica agli stranieri che non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 142.

I sindaci dei comuni devono comunicare alla questura della provincia le generalità

dossier europa

emigrazione

Anno V - maggio 1980 - n. 5

Rivista mensile di documentazione e dibattito sui problemi dell'emigrazione, a cura dei CSER (Centri Studi Emigrazione Riuniti)

Comitato promotore

CIEMM

46, rue de Montreuil - 75011 Paris

CSERPE

Oberwilerstr. 112 - 4058 Basel

CSER

Via Calandrelli 11 - 00153 Roma

Gruppo di redazione

G. Baggio, L. Favero, U. Marin, A. Perotti,
T. Pozzi, GF. Rosoli, L. Taravella, G. Tassello

Direttore edizione tedesca

Angelo Negrini

Corrispondente CEE

G. Callovi

Grafica

Bruno Murer

Direttore responsabile

Luigi V. Favero

Autorizzazione del Tribunale di Roma,
n. 16.733 del 18 marzo 1977

Iscritto al Registro Nazionale della stampa
in data 22.2.1977 con il n. 1273

ABBONAMENTO

Italia L. 7.000

Esteri L. 9.000

cep. 57678005 intestato a CSER, Via Calandrelli 11 - 00153 Roma, Tel. (06) 58.27.41 - 58.09.764

degli stranieri iscritti all'anagrafe entro dieci giorni dalla relativa iscrizione.

La carta di identità sarà rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al primo comma su modello di colore diverso da quello in uso per i cittadini con validità limitata alla durata del permesso di soggiorno ».

Art. 9.

*(Reclutamento e mediazione
di lavoratori stranieri - sanzioni)*

Chiunque esercita attività di reclutamento o mediazione ai fini dell'occupazione di lavoratori subordinati stranieri è punito con la multa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e con la revoca della licenza per due anni.

Se vi è scopo di lucro le pene sono aumentate.

Art. 10.

(Disposizioni di coordinamento e abrogative)

Restano ferme le norme di legge che riguardano i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e loro famiglie, le norme comunitarie e le convenzioni internazionali concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'impiego al lavoro di stranieri in Italia.

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e le relative opposizioni si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Sono abrogati l'articolo 271 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, e ogni altra disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con la presente legge.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.